



GRIMANI BUTTARI

Residenze per Anziani

Delibera del Consiglio d'Amministrazione

N. 25 OGGETTO: Regolamentazione dei rientri in famiglia durante l'emergenza Covid-19.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Luglio, convocato nelle forme e nei termini prescritti, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione di questo Ente.

Sono presenti il Presidente dott. **Fabio Cecconi** e i Consiglieri Sig. **Enrico Angeletti** e **Don Vincenzo Baiocco**.

L'adunanza è legale.

Il Consiglio con l'assistenza del sottoscritto Direttore, dott. Cristiano Casavecchia, ha deliberato quanto segue:

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 685 del 8 giugno 2020 avente per oggetto "Linee guida di indirizzo regionali per la gestione delle strutture residenziali sanitarie, socio sanitarie e sociali nell'area extra ospedaliera nel graduale superamento dell'emergenza COVID-19"

Richiamata la nota ASUR Marche prot.n. 27 156 del 25/6/2020 avente per oggetto: "DGR 685/2020 – indirizzi operativi";

Fatte le seguenti premesse:

- considerato che nei luoghi chiusi il virus può essere introdotto e circolare tramite il personale lavorativo, i nuovi ingressi o i familiari in visita e che pertanto risulta necessario provvedere a rafforzare ulteriormente alcune misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus, al fine di gestire con maggior sicurezza sia l'accesso di nuovi ospiti non autosufficienti, sia le visite in struttura da parte di familiari e/o conoscenti;
- ritenuto di escludere, in questa fase, ogni accesso di familiari e/o altri congiunti all'interno dei nuclei di degenza, con possibile deroga solo per i casi di estrema necessità o indifferibilità (es. nel caso di fine vita) e su autorizzazione della Direzione sanitaria che provvederà a definire anche le modalità di accesso in sicurezza;
- considerato di poter autorizzare le visite dei parenti solo limitatamente a quelle condotte all'esterno dei nuclei individuando spazi e luoghi dedicati, quali il parco e gli ampi saloni interni (Granaio Pisana, Sala Vetrata) che garantiscono il rispetto del distanziamento sociale e delle norme igieniche, come già regolamentato dalla Circolare n. 88 del 24/6/2020;

Richiamata la citata delibera regionale n.685/2020 secondo la quale :

- 1) "il ricovero/ammissione di nuovi soggetti e la riammissione da ricoveri ospedalieri nelle strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie e sociali, potrà avvenire soltanto previa esecuzione di tampone (test SARS-CoV-2), eseguito non oltre le 72 ore precedenti la data di accesso in struttura, e avente esito negativo e che l'ammissione in struttura senza il periodo di quarantena e relativo tampone, è consentito solo previa certificazione, da parte della Direzione Sanitaria dell'Ospedale di provenienza, in cui si attesta il percorso "pulito/Covid free" seguito dall'ospite durante tutta la fase di degenza/ricovero";
- 2) "in ogni caso, anche in presenza di tampone con esito negativo, prima che la persona acceda alla struttura, bisogna accertare l'assenza di condizioni di rischio in atto (febbre e/o sintomi respiratori) mediante visita da parte del Medico della struttura laddove presente e/o MMG/PLS di riferimento se la persona proviene dal domicilio, dal medico responsabile del reparto di provenienza, se la persona proviene da un ricovero ospedaliero o dal pronto soccorso. Il medico deve verificare, secondo le indicazioni del Ministero della Salute (circolare ministeriale prot.

0013468 del 18.04.2020), che la persona non si trovi nelle condizioni di "caso sospetto", "caso probabile", "caso confermato."

- 3) "la eventuale negatività del tampone effettuato all'ingresso non implica la sicurezza che questo residente non possa sviluppare una malattia nei giorni successivi e che il tampone negativo all'ingresso deve essere ripetuto dopo 14 gg, prima che l'ospite venga ammesso alla vita comunitaria."

Considerato inoltre che nell'ambito della gestione assistenziale possono sorgere casi sospetti per i quali occorre attivare idonee procedure di isolamento sia del "caso sospetto" e del "caso contatto" e che anche per i nuovi ingressi vanno individuate non sono idonee procedure ma anche idonei spazi/moduli/camere per realizzare gli isolamenti previsti dalla vigente normativa;

Dato atto che la Grimani Buttari ha regolamentato tali questioni con idonea procedura come da Circolare n. 89 del 16 giugno 2020;

Considerato che si rende necessario regolamentare anche i rientri in famiglia degli ospiti;

Premesso che, in via generale, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria e quindi per motivi di sanità pubblica, non sono ammessi i soggiorni fuori dalla struttura e che nei casi eccezionali in cui l'ospite rientra in struttura dopo aver soggiornato lontano da essa o proviene da altra struttura (trasferimento) si dovrà applicare l'iter cautelativo previsto per l'accoglimento di un nuovo ospite, con individuazione altresì di stanze singole in cui effettuare l'isolamento per 14 giorni, con tampone all'ingresso e al termine del periodo di isolamento;

Considerato che le stanze per la gestione dei casi sospetti e/o dei nuovi ingressi devono rimanere il più possibile vuote o comunque riservate funzionalmente a tali esigenze e che pertanto anche per tale ragione il rientro al proprio domicilio dovrà essere limitato a casi eccezionali le cui ragioni dovranno essere motivate da esigenze sanitarie dell'ospite, debitamente documentate dal medico curante;

Considerato, inoltre, che in tali casi la gestione della quarantena di isolamento, come già accertato da esperienze registrate presso alcune Residenze per Anziani ha dato luogo ad un elevato aggravio del carico di assistenza dell'equipe assistenziale con iniziali disservizi in quanto, nei casi di ospiti anziani affetti da psico-nevrosi ansioso depressiva o da problematiche di tipo neurologico, vi è la necessità di effettuare servizi assistenziali aggiuntivi quali la consumazione dei pasti in camera, continui accessi in camera per le reiterate chiamate dell'ospite per motivi futili e una assidua assistenza per la gestione dei suoi disturbi comportamentali o ancora la gestione di richieste improprie o infine per la vigilanza/badanza dell'anziano quando affetto da demenza senile con rischio di fuga;

Alla luce di quanto sopra, al fine di:

- garantire il regolare svolgimento dei servizi socio sanitari, nel rispetto delle norme di prevenzione utili alla gestione dei casi sospetti e/o nuovi ingressi,
- limitare al massimo l'esposizione al rischio di nuovi contagi derivanti anche dall'uscita dell'ospite nell'ipotesi del suo ricongiungimento in famiglia e suo rientro in struttura
- compensare i maggiori costi di gestione assistenziale durante il periodo di isolamento nei casi di anziani affetti da disturbi comportamentali derivanti da problematiche di tipo psichiatrico o neurologico si rende necessario prevedere per i 14 giorni successivi al rientro in struttura, un costo a carico dell'utente, in aggiunta alla retta ordinaria, da quantificare in una somma giornaliera pari a euro 50,00;

Ritenuto necessario stabilire che:

- che nei casi eccezionali di rientro al proprio domicilio, debitamente autorizzate dalla Direzione sanitaria, la conservazione del posto verrà garantita solo se il richiedente avrà dichiarato di conoscere e accettare le regole previste per la quarantena e l'addendum economico relativo ai primi 14 giorni al suo reingresso;

- il rientro presso la struttura per anziani dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione sanitaria alla luce della situazione in essere circa la presenza di casi sospetti, isolamenti post visite specialistiche, eventi che presuppongono l'utilizzo di stanze/camere buffer;

Convenuto, inoltre, che al fine di rendere consapevole il familiare e l'ospite sia opportuno predisporre un fac simile di "Domanda di rientro in famiglia" dove i richiedenti, dopo aver dichiarato di

conoscere le regole sopra stabilite, allegato la certificazione medica a comprova delle esigenze sanitarie dell'ospite, si impegnino altresì al pagamento della maggiorazione economica;

Di stabilire fin d'ora che qualora l'ospite dovesse uscire dalla struttura senza la preventiva autorizzazione della Direzione sanitaria e senza aver prodotto la domanda di rientro con le specifiche dichiarazioni e impegni sopra previsti nell'allegato fac simile, perderà il diritto alla conservazione del posto letto;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica e sulla legittimità dell'atto;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

1. per i motivi e sui presupposti di cui in narrativa, di limitare il rientro degli ospiti al proprio domicilio a casi eccezionali, di volta in volta autorizzati dalla Direzione Sanitaria, e di stabilire che le ragioni di tali rientro potranno essere possibili se motivate da esigenze sanitarie dell'ospite, debitamente documentate dal medico curante;
2. per i motivi e sui presupposti di cui in narrativa, di stabilire che nei casi eccezionalmente autorizzati e in presenza di ospiti affetti da disturbi comportamentali derivanti da problematiche di tipo psichiatrico o neurologico e che comportano un aggravio dei carichi di assistenza nei confronti dell'equipe assistenziale, per la durata dell'isolamento (14 gg.) verrà praticato un costo a carico dell'utente in aggiunta alla retta ordinaria pari a euro 50,00 al giorno;
3. di stabilire che, nei casi eccezionali di rientro al proprio domicilio debitamente autorizzate dalla Direzione sanitaria, la conservazione del posto verrà garantita solo se il richiedente avrà dichiarato di conoscere e accettare le regole previste per la quarantena e, nei casi previsti dal punto 2 del dispositivo, l'addendum economico relativo ai primi 14 giorni al suo reingresso;
4. per i motivi e sui presupposti di cui in narrativa, di approvare il fac simile di "Domanda di rientro al proprio domicilio", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il quale i richiedenti, dopo aver dichiarato di conoscere le regole indicate nello stesso e allegato la certificazione medica a comprova delle esigenze sanitarie dell'ospite, si impegnano altresì al pagamento della maggiorazione economica qualora sussistano nei confronti dell'ospite situazioni di disturbo comportamentale derivante da problematiche di tipo psichiatrico o neurologico che comportano un aggravio dei carichi di assistenza nei confronti dell'equipe assistenziale;
5. di stabilire che qualora l'ospite dovesse uscire dalla struttura per anziani senza la preventiva autorizzazione della Direzione sanitaria e senza aver prodotto la domanda di rientro con le specifiche dichiarazioni e impegni sopra previsti nell'allegato fac simile, perderà il diritto alla conservazione del posto letto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. Regionale n. 5/2008.